

(N. 396-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1949 (V. Stampati N. 345 e 365)

d'iniziativa dei Deputati SCAPPINI, CREMASCHI Olindo, GRIFONE, DAL POZZO, FORA, SAMPIETRO Giovanni, ANICONE, BOTTAI, BELLUCCI e dei Deputati BONOMI, TRUZZI, STELLA BURATO, SODANO, FINA, GUI, CHIARINI, CALCAGNO, VISENTIN, MARENGHI, FRANZO, TROISI, FACCHIN.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 1949

Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché delle concessioni di terre incolte o mal coltivate.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge d'iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile u. s. e trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 maggio, si propone la proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché delle concessioni di terre incolte o mal coltivate. Salvo alcune lievi variazioni di ordine contingente, il progetto richiama le norme che dal '44 in poi furono

emanate per molteplici considerazioni di ordine produttivo, tecnico e sociale, sorte dal contrasto di opinioni sui rapporti, non statiei, (che debbono regolare l'impresa agraria) di determinate qualità e quantità di beni materiali e di servizi nell'unità elementare del processo produttivo.

Lo scopo delle disposizioni fin qui applicate, se non è stato pienamente raggiunto, ha però fortemente attenuato i danni derivanti da una non controllata libertà di movimento.

senza dubbio il problema è assai complesso, ma ciò non toglie che venga profondamente esaminato con serena prudenza e con elevato senso di responsabilità; necessaria premessa alla rapida affermazione dei principi morali, di giustizia sociale e delle norme di operosità produttiva. L'invito non è una condizione di ordine sociale e di equilibrio economico, ma è la condizione fondamentale del piano per la pacificazione degli animi.

È quindi dovere degli organi competenti armonizzare i rapporti che si stringono fra gli uomini legati alla terra da vincoli di lavoro, che danno vita a quelle figure economiche che vanno dal bracciante della « larga » ravennate, al salariato fisso della « bergamina lombarda », al « metatiere » siciliano, al mezzadro dell'Italia centrale appoderata, al piccolo affittuario e al piccolo proprietario coltivatore, al grande affittuario della piana irrigua della sinistra del Po, al « gabelloto » siciliano che subaffitta ai « terraticanti » quotizzando la terra del feudo, al grande proprietario imprenditore che gestisce direttamente la sua azienda. Il lavoro, invero, non è facile; ha un vasto orizzonte che rende poco visibili gli elementi economici di dettaglio ed è legato al fattore tempo dal quale non può prescindere.

L'aforisma « Festina lente ». L'adagio « se hai fretta mettiti a sedere » del nostro popolo racchiude infatti una grande verità che ha le sue salde radici in quel buon senso popolare, inesauribile fonte di profonda saggezza.

L'approvazione del presente disegno di legge prolunga la non breve sosta di riordinamento delle forze produttive nel settore della riforma agraria, sosta anche di adattamento a sistemi apparentemente nuovi ma da tempo in evidente fase evolutiva.

È vero che da più parti giunge insistente l'invito a ripristinare, dopo un sì lungo periodo di immobilizzazione forzata, la indispensabile libertà di movimento e ciò nell'interesse, si dice, delle stesse categorie lavoratrici e per restituire alle aziende la possibilità di adeguare il loro assetto alla mutata situazione economica e alla risoluzione tecnica dei problemi connessi alle trasformazioni agrarie e alle stesse riforme. L'esortazione non tiene conto però del grave turbamento sociale e

produttivo che deriverebbe, in questo momento, dal rapido passaggio da un regime straordinario di blocco e di proroghe dei contratti agrari ad un sistema sciolto di concessioni non contenute e non controllate, sistema che renderebbe oltremodo difficile la congiuntura con il nuovo regime legislativo.

Non poteva rimanere inosservata, quindi, l'opportunità di prorogare le norme contenute nel decreto legge 1° aprile 1947, n. 273 e nella legge 4 agosto 1948, n. 1094, che scadono con la fine della presente annata. Inoltre non può non essere rilevato l'ingente danno materiale, pari ad alcune centinaia di miliardi, che l'economia del Paese subirebbe dallo sblocco immediato delle disdette. Basti soltanto considerare che generalmente il cambio della famiglia colonica comporta una sicura perdita di prodotto oscillante intorno al 20 per cento della produzione lorda del fondo.

Il progetto di legge in esame, salvo qualche lieve ed opportuna modificazione, si richiama, come si è detto, alle disposizioni tuttora vigenti. Così gli articoli 1 e 3 contengono le norme per la proroga, per l'annata agraria 1949-50, dei contratti di affitto dei fondi rustici a coltivatori diretti, dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quella di mezzadria mista all'affitto. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli affittuari conduttori di qualsiasi categoria perchè vincolati a contratti già esclusi fin dal 1945 dal diritto di proroga e di natura profondamente diversa da quella degli altri contratti, ed anche perchè alla parte interessata, che viene ad inserirsi nel sistema contrattuale normale, spesso sono attribuite qualità negative di lavoro e di organizzazione conosciute dal legislatore. Non poteva ritenersi ammissibile qualsiasi variazione intesa ad estendere un regime a carattere transitorio e di limitata durata. Nella nuova legge, che l'altro ramo del Parlamento sta esaminando, è prevista, del resto, la parte normativa che disciplina l'intera materia.

Il diritto alla proroga va riconosciuto anche alle colonie *ad meliorandum* in quanto esse possono essere considerate appartenenti al tipo dei contratti associativi.

Lo stesso diritto non è stato invece riconosciuto ai lavoratori salariati perchè ad essi non è possibile attribuire veri rapporti associativi; vige per detta categoria il principio della *locatio operis*.

La soluzione dell'importante problema urge ma per il momento non rientra nella competenza del Ministero dell'Agricoltura.

Gli articoli 2 e 3 danno alla Sezione specializzata presso i tribunali e le Corti di appello, prevista dalla legge 4 agosto 1946, n. 1094, la competenza per tutte le controversie in materia di contratti agrari, e per la Sezione specializzata del Tribunale la raccolta e estesa a decidere le controversie individuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 499 contenente disposizioni sul patto di mezzadria, e quelle inerenti ai conti colonici. Con ciò non solo non si è limitata la competenza delle Sezioni specializzate alle controversie relative alla legge di proroga, ma con opportuno criterio unitario, è stata dettata una buona norma di pratica intesa al migliore ordinamento del meccanismo giudiziario. Con l'articolo 6 è concessa ai Presidenti delle Sezioni citate, seguendo una norma pratica di lavoro, di sostituire gli esperti che non siano presenti per due udienze consecutive.

L'articolo 4 stabilisce, ove sia avvenuta convalida di sfratto, il termine entro cui deve essere riproposta istanza contro la proroga. La Commissione, ad evitare possibili errate interpretazioni, ha voluto chiarire che, non riproponendo istanza nel termine fissato dalla legge, il locatore o concedente incorre in assoluta decadenza ed il rapporto rimane regolato dalla legge.

Con l'articolo 7 sono state ribadite le norme contenute nel decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, e nella legge 12 agosto 1948, n. 114, che tengono particolarmente conto di alcune consuetudini locali per cui i contratti decorrono dai primi mesi dell'anno solare.

Non poteva passare inosservato il fatto che, nella corrente annata, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, scade il termine per le concessioni di terre incolte o mal coltivate. Non era lecito la-

sciare nell'incertezza e nel pericolo di rimanere senza lavoro una benemerita categoria di lavoratori: è l'articolo 8 che estende la proroga anche alle concessioni citate evitando così una grave ingiustizia.

Il progetto infine esonera dall'obbligo di applicare le norme della presente legge l'Opera Nazionale Combattenti che per ragioni di trasformazione fondiaria si trova nella dura necessità di non concedere proroghe ai contratti scadenti nell'annata corrente. La decisione è quanto mai opportuna rispondendo essa a sani criteri di ordine economico.

La Commissione ha poi rilevato che nell'applicazione delle norme legislative vigenti in materia di contratti agrari sono sorti dubbi ed equivoci che hanno determinato malumori in mezzo alla massa rurale. Ha ritenuto pertanto opportuno richiamare l'attenzione degli organi competenti dando la propria adesione ai voti espressi dal senatore Spezzano in due ordini del giorno: per eliminare i gravi inconvenienti sorti dalla incompleta applicazione delle norme di cui all'articolo 2, capoverso c), della tregua mezzadrile 24 giugno 1947, convertita in legge 4 agosto 1948, n. 1094, per cui il 4 per cento della produzione lorda vendibile deve essere investito in opere di miglioramento, ricorrendo, se del caso, alle modalità di cui all'articolo 14 della legge citata; e per evitare le numerose contestazioni sorte sulle modalità di riparto dei prodotti di cui all'articolo 2, capoverso a), della tregua stessa, con lo stabilire che il riparto dei prodotti si attui all'atto del raccolto.

Il progetto non ha la pretesa di risolvere annosi e complessi problemi sociali: intende soltanto facilitare il compito alle parti interessate spianando la via ad un orientamento moderno desiderato dal nuovo spirito che anima le masse e favorito dagli interessi del Paese.

Per quanto esposto ed in considerazione della urgenza di concedere la proroga, la Commissione ha l'onore di raccomandare agli onorevoli senatori l'approvazione del presente disegno di legge.

CARELLI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.

Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Art. 2.

La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alla Sezione specializzata presso i Tribunali e le Corti di appello, prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, la quale, in caso di controversie relative ai rapporti di affitto, è composta, oltre che del Presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

Art. 3.

Il disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti, verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria mista all'affitto, è prorogato a tutta l'annata agraria 1949-50.

Art. 4.

Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore o concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

Art. 5.

Alla Sezione specializzata del Tribunale, di cui all'articolo 2 della presente legge, è attribuita la competenza a decidere anche le controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, nonché quelle inerenti ai conti colonici o comunque dipendenti da contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, allorchè sia adita tale Sezione specializzata per la risoluzione di vertenze relative all'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Art. 6.

Qualora gli esperti chiamati a far parte della Sezione specializzata, di cui all'articolo 2 della presente legge, siano assenti per due udienze consecutive, il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di Sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.

Art. 7.

È considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 8.

Le disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o mal coltivate, eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del de-

creto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9.

La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948-49, stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria ad essi affidati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina, con proprio decreto, i comprensori nei quali, a norma del comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'Opera nazionale combattenti si intendono decaduti.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.